



## **Cartella esattoriale e prescrizione: ultime sentenze**

**Autore :** Redazione

**Data:** 05/05/2019

*Opposizione alla cartella esattoriale; termine di prescrizione; cartella esattoriale non opposta; prescrizione quinquennale; prescrizione decennale; notifica della cartella di pagamento; interruzione della prescrizione.*

### **Cartella esattoriale iscritta a ruolo**



L'**interesse ad agire**, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del **credito dell'amministrazione**, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione ormai prescritto.

**Tribunale Roma sez. lav., 12/03/2019, n.2398**

## **Imposta comunale sugli immobili**

In caso di cartella esattoriale relativa ad I.C.I. divenuta irretrattabile non a seguito di azione giudiziale di impugnazione conclusa con sentenza passata in giudicato ma semplicemente per mancata impugnazione, si deve applicare il **termine quinquennale di prescrizione**.

**Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. V, 24/01/2019, n.120**

## **Recupero dei crediti previdenziali non opposti**

La **cartella esattoriale non opposta** non può assimilarsi a un **titolo giudiziale**, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la **prescrizione decennale** conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.

Di conseguenza l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.

**Tribunale Catania sez. lav., 14/12/2018, n.5181**

## **Riscossione dei contributi previdenziali**

In materia di **riscossione di contributi previdenziali**, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo



fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'**impugnazione** non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come **opposizione all'esecuzione** ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.

**Cassazione civile sez. lav., 08/11/2018, n.28583**

## **Impugnabilità della cartella esattoriale**

Nel caso in cui le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, il debitore – che non le abbia impugnate nel **termine decadenziale** – non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della **notificazione della cartella**.

Se, però il debitore affermi che la **prescrizione quinquennale** si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta **prescrizione del credito** portato nel *titolo esecutivo* (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).

**Corte appello Milano sez. lav., 05/11/2018, n.1632**

## **Scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento**

La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del **credito contributivo** senza determinare anche l'effetto della c.d. **conversione del termine di prescrizione breve** (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

**Tribunale Bari sez. lav., 20/09/2018, n.2826**



## Prescrizione: quando è applicabile?

In tema di prescrizione applicabile quando non sia stata opposta la cartella di pagamento, una volta intervenuta la **cartella di pagamento**, non trova più applicazione il **termine di prescrizione** quinquennale relativo alla contribuzione previdenziale, bensì quello decennale dell'actio iudicati.

**Tribunale Velletri sez. lav., 18/09/2018, n.1165**

## Notifica della cartella di pagamento: interrompe la prescrizione?

In materia di **omissioni contributive**, la notifica della cartella di pagamento ha **efficacia interruttiva della prescrizione** ove intervenga entro il termine di cinque anni dalla data in cui è sorto il credito contributivo dell'INPS, che coincide con il ventunesimo giorno di ogni mese avuto riguardo alle somme maturate per il mese precedente in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi al **rapporto di lavoro** entro il giorno venti del mese successivo a quello di riferimento.

[Cassazione civile sez. lav., 21/08/2018, n.20867](#)

## Prescrizione del diritto di riscossione

In materia di opposizione alla cartella esattoriale, l'**ente previdenziale** ben può versare in atti l'estratto del ruolo dal quale è agevole verificare l'eventuale presenza di atti interruttivi della prescrizione del diritto di riscossione (nel caso di specie, è stata respinta la richiesta di chiamata in causa del concessionario alla riscossione, Equitalia, da parte dell'ente previdenziale INAIL a causa della sua mera valenza esplorativa in assenza, nell'apparato probatorio, dell'estratto ruolo).

**Tribunale Milano sez. lav., 05/07/2018, n.1854**

## Cartella esattoriale non opposta: è titolo giudiziale?

La **cartella esattoriale non opposta** non può assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto **credito**



la **prescrizione decennale** conseguente ad una **sentenza di condanna** passata in giudicato.

**Tribunale Catania sez. lav., 28/05/2018, n.2368**

## **Intimazione di pagamento e termine di prescrizione quinquennale**

In merito all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento deducendo l'intervenuta prescrizione del credito, non è applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. in quanto la cartella esattoriale non opposta, avendo **natura di atto amministrativo**, non può essere equiparata a un titolo giudiziale divenuto definitivo e deve pertanto farsi applicazione del **termine di prescrizione quinquennale**.

**Corte appello Genova sez. lav., 16/04/2018, n.119**

## **Mancata opposizione alla cartella esattoriale: effetti**

Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso D.L. 24 settembre 2002, n. 209 è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida **riscossione del credito** medesimo.

Ne consegue che, una volta divenuta intangibile la **pretesa contributiva** per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il **diritto alla contribuzione previdenziale** di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'**esecuzione del titolo** così definitivamente formatosi; riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizione decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c..

**Tribunale Roma sez. lav., 13/03/2018, n.1889**

## **Contributi previdenziali e opposizione a cartella esattoriale: legittimazione passiva**



Nell'**opposizione a cartella esattoriale** relativa a contributi previdenziali proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sussiste la **legittimazione passiva** necessaria del concessionario allorché si deduca un vizio di notifica degli atti (nella specie, l'omessa tempestiva notifica della cartella determinante la prescrizione del credito) che, in caso di accoglimento dell'opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi.

**Tribunale Pavia sez. lav., 08/03/2018, n.5**

## **Contributi previdenziali: prescrizione**

In merito al termine di **prescrizione dei contributi previdenziali** (ridotto da 10 anni a cinque anni per effetto dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995), la prescrizione si considera quinquennale anche nei casi di prescrizione successiva alla **cartella esattoriale** non opposta nel termine di 40 gg, non operando nella specie la conversione del termine da prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2953 c.c., trattandosi di norma riferibile solo ai provvedimenti giudiziari divenuti definiti e non agli **atti amministrativi** definitivi come è la cartella di pagamento non opposta.

**Tribunale Caltanissetta sez. lav., 05/03/2018, n.110**

### **Note:**

*Autore immagine: cartella esattoriale prescrizione di [Rasdi Abdul Rahman](#)*